



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 69 della seduta del 28 febbraio 2022.

Oggetto: Approvazione schema di Accordo triennale con l'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali (IP) della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 e per i raccordi tra il sistema di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale 17 maggio 2018.

Assessore Proponente: F.to Dott.ssa Giuseppina Princi

Dirigente Generale: F.to Avv. Maria Francesca Gatto

Dirigente di Settore: F.to Dott. Menotti Lucchetta

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente		X
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
4	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
5	TILDE MINASI	Componente	X	
6	ROSARIO VARI'	Componente	X	
7	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
8	MAURO DOLCE	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n°_96037__ del 25 febbraio 2022

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale;
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59 avente ad oggetto “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- il D. L.vo 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’art. 138;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la legge 10 marzo 2000 n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”
- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”,
- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola lavoro a norma dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53”;
- il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”, con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale contenuta nel Capo III;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l’innalzamento a 10 anni dell’obbligo di istruzione, come modificata dall’art. 64, comma 4 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il decreto del Ministero della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 622, della legge 27/12/2006, n. 296;
- il Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133;
- il decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, recante il modello di certificazione dei livelli di competenza raggiunti nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante la “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- il D.P.R. 28 marzo 2013 n. 80 recante “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”, richiamato dall’art. 6, comma 2 del Decreto 17 maggio 2018;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 30 giugno 2015, recante la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle

relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del D. Lgs. 16/01/2013, n. 13;

- la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del consiglio del 23/04/2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (GUUE n. 189 del 15 giugno 2017);
- il decreto del 17/05/2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il M.L.P.S. e il M.E.F., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17/09/2018, che adotta "Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale" conseguente all'Intesa n. 64 sancita in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'8 marzo 2018 con il quale vengono definite le modalità e le condizioni generali dell'offerta sussidiaria di leFP da parte delle Istituzioni scolastiche nonché i criteri generali per la predisposizione degli accordi di cui al citato D. Lgs. n. 61/2017;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 427 del 22/05/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18/10/2018 n. 243, che recepisce l'Accordo n. 100 sancito in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 10 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale (IP) e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 24/05/2018, n. 92 che adotta il "Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, c. 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della Legge 13 luglio 2015, n. 107", e conseguente Intesa n. 249 sancita in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 21 dicembre 2017;
- il decreto interministeriale n. 56 del 07 luglio 2020, del MIUR di concerto con il MLPS, recante il recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 01/08/2019, rep. Atti 155 CSR, riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
- il decreto del MIUR del 07 gennaio 2021 (GU n. 135 dell'08/06/2021), di recepimento dell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 10/09/2020 (Repertorio atti n. 156), recante la rimodulazione dell'Accordo rep. atti 100/CSR del 10/05/2018 recepito con decreto MIUR del 22/05/2018 e relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale;
- il decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 recante le disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze;

- il decreto ministeriale 24 agosto 2021 n. 267, recante l'adozione del "Certificato di competenze" di cui all'art. 5, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61;

VISTE, altresì, le disposizioni attuative del sistema di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Calabria, e in particolare:

- la DGR n. 872 del 29/12/2010 "Approvazione nuovo regolamento per l'Accreditamento degli Organismi che erogano attività di formazione ed orientamento nella Regione Calabria;
- la Legge Regionale n. 53 del 18 dicembre 2013 "Disciplina del Sistema Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale;
- la DGR n. 311 del 27/08/2015 che approva l'Accordo triennale con l'USR per la Calabria per la realizzazione a partire dagli a.s. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale triennali, in regime di sussidiarietà integrativa, da parte degli Istituti Professionali della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 15/03/2010 n. 87;
- la D.G.R. n. 335 del 17.09.2015 "Linee di indirizzo per l'istituzione del Repertorio Regionale delle qualificazioni e delle competenze", e la D.G.R. n. 215 del 13.06.2016 recante "Integrazione D.G.R. n. 335 del 17.09.2015";
- il DD n. 6306 del 01/06/2016 "Percorsi di Istruzione e Formazione professionale. Approvazione standard minimi regionali per la predisposizione degli esami finali dei percorsi leFP (qualifica e diploma professionale);
- il D.D.G. n. 11879 del 10/10/2016, con il quale è stato approvato il contenuto descrittivo delle figure professionali del Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze;
- il D.D.G. n.14526 del 24/11/2016, con il quale è stato approvato lo standard formativo sperimentale per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi;
- la DGR n. 562 del 28/12/2016 che approva le "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale";
- la DGR n. 335 del 28/07/2021 recante 'Approvazione regolamento abrogativo del regolamento regionale n. 1/2011 di cui alla DGR 872/2010 - Approvazione Linee Guida per l'accreditamento degli organismi di formazione ed orientamento professionale della Regione Calabria';
- la DGR n. 516 del 26 novembre 2021 di adozione del nuovo Repertorio delle figure professionali nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali di cui all'Accordo in Conferenza Stato Regioni Rep. Atti n. 155 del 1° agosto 2019;

PREMESSO che

- il decreto legislativo n. 61/2017 demanda a specifici accordi territoriali la definizione delle modalità realizzative dell'offerta sussidiaria, nel rispetto dell'esercizio delle competenze esclusive delle Regioni in materia di leFP;
- il decreto interministeriale del 17 maggio 2018 disciplina le finalità e i criteri generali cui si deve conformare la definizione dei suddetti accordi;
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con nota prot. n. 3299 del 23/11/2018 avente ad oggetto "Accordi tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali ai sensi dell'art. 7, c. 2, del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61" ha fornito agli Uffici Scolastici Regionali indicazioni in merito agli accordi territoriali atti a definire le modalità realizzative dei percorsi di leFP in via sussidiaria e previo accreditamento regionale, da parte delle istituzioni scolastiche nelle quali sono attivati indirizzi di istruzione professionale;
- i precedenti Accordi tra Regione e Ufficio Scolastico regionale concernenti la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) di durata triennale, in regime di sussidiarietà integrativa, da parte degli Istituti Professionali della Regione Calabria, risultano scaduti (da ultimo l'Accordo triennale 2015/16 – 2017/18 approvato con DGR n. 311/2015);

DATO ATTO che i costi derivanti dal presente accordo a carico del bilancio regionale sono stimati nel limite massimo di Euro 15mila annui;

RITENUTO che si renda necessario rinnovare, relativamente agli aspetti sopra richiamati, l'Accordo territoriale tra la Regione Calabria e L'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria al fine di assicurare il prosieguo delle attività didattiche anche in continuità con l'offerta assicurata negli anni precedenti, il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema della leFp e la definizione delle modalità dell'offerta sussidiaria;

VISTO l'allegato A recante "Accordo per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali (IP) della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 e per i raccordi tra il sistema di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale 17 maggio 2018", che costituisce parte integrante della deliberazione;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano l'esistenza della copertura finanziaria sul capitolo di spesa U0322114804;

SU PROPOSTA della Vice Presidente Dott.ssa Giuseppina Princi, a voti unanimi,

DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte

1.- di approvare lo schema di "Accordo per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali (IP) della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 e per i raccordi tra il sistema di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale 17 maggio 2018", allegato alla presente deliberazione come parte integrante;

2.- di precisare che l'Accordo, in allegato al presente provvedimento come parte integrante, ha validità triennale e si applica alle classi prime funzionanti a partire dall'anno scolastico 2021/2022;

3.- di dare mandato al Dirigente Generale del Dipartimento competente a sottoscrivere l'Accordo di che trattasi, autorizzando sin d'ora modifiche tecniche non sostanziali che si rendessero necessarie;

4.- di notificare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento competente, all'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria;

5.- di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to Avv. Eugenia Montilla

IL VICE PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Giuseppina Princi



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generale reggente

segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

avv. Maria Francesca Gatto
Dirigente generale reggente
del dipartimento "Istruzione, Formazione e Pari Opportunità"
dipartimento.iac@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta
segreteriaigiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

dott.ssa Giuseppina Princi
Vicepresidente Giunta Regionale
giusi.princi@regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Approvazione schema di Accordo triennale con l'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali (IP) della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 e per i raccordi tra il sistema di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale 17 maggio 2018". Riscontro nota prot. 91844 del 24.02.2022.

A riscontro della nota prot. 91844 del 24.02.2022, relativa alla proposta deliberativa "Approvazione schema di Accordo triennale con l'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali (IP) della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 e per i raccordi tra il sistema di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale 17 maggio 2018", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano "l'esistenza della copertura finanziaria sul capitolo di spesa U0322114804", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello



Accordo per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali (IP) della regione Calabria, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 e per i raccordi tra il sistema di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale 17 maggio 2018

TRA

La Regione Calabria - Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità, C.F./P.IVA n° 02205340793, in persona dell'Avv. Maria Francesca Gatto, in qualità di Dirigente Generale, domiciliato per la carica in Catanzaro, Viale Europa – Cittadella Regionale – 88100 Germaneto di Catanzaro, di seguito indicato come Dipartimento IFPO;

E

Il Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, con sede legale in Catanzaro, Via Lungomare Stefano Pugliese n. 259, C.F. 97036700793, nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Antonella Iunti, di seguito indicato come USR;

Nel seguito congiuntamente indicati come “le Parti”;

- VISTI** gli artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale;
- VISTA** la Legge 15 marzo 1997, n. 59 avente ad oggetto “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- VISTO** il D. L.vo 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l'art. 138;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- VISTA** la legge 10 marzo 2000 n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”;

- VISTO** il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”,
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola lavoro a norma dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”, con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale contenuta nel Capo III;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l’innalzamento a 10 anni dell’obbligo di istruzione, come modificata dall’art. 64, comma 4 bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTO** il decreto del Ministero della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 622, della legge 27/12/2006, n. 296;
- VISTO** il Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133;
- VISTO** il decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, recante il modello di certificazione dei livelli di competenza raggiunti nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
- VISTO** il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante la “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- VISTO** il D.P.R. 28 marzo 2013 n. 80 recante “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”, richiamato dall’art. 6, comma 2 del Decreto 17 maggio 2018;
- VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del 30 giugno 2015, recante la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio

nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del D. Lgs. 16/01/2013, n. 13;

- VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- VISTA** la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (GUUE n. 189 del 15 giugno 2017);
- VISTO** il decreto del 17/05/2018 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il M.L.P.S. e il M.E.F., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17/09/2018, che adotta “Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale” conseguente l'Intesa n. 64 sancita in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'8 marzo 2018;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22/05/2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18/10/2018 n. 243, che recepisce l'Accordo n. 100 sancito in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 10 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto allegato a DGR nr. 27 del 15 gennaio 2019 pag. 3 di 16 legislativo 13 aprile 2017 n. 61, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale (IP) e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'art. 8, c. 2, del D. Lgs. n. 61/2017;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 24/05/2018, n. 92 che adotta il “Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, c. 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e conseguente l'Intesa n. 249 sancita in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 21 dicembre 2017;
- VISTO** il decreto interministeriale n. 56 del 07 luglio 2020 del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante il recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 01/08/2019, rep. Atti 155 CSR,

riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione del 07 gennaio 2021 (GU n. 135 dell'08/06/2021), di recepimento dell'accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 10/09/2020 (Repertorio atti n. 156), recante la rimodulazione dell'Accordo rep. atti 100/CSR del 10/05/2018 recapito con decreto MIUR del 22/05/2018 e relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale;

VISTO il decreto interministeriale del MLPS, di concerto con il MI, il MUR, il MPA, il MEF e sentito il MSE, del 5 gennaio 2021 recante le disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze;

VISTO il decreto ministeriale 24 agosto 2021, n. 267, recante l'adozione del "Certificato di competenze" di cui all'art. 5, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61;

VISTE altresì, le disposizioni attuative del sistema di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Calabria, e in particolare:

la DGR n. 872 del 29/12/2010 "Approvazione nuovo regolamento per l'Accreditamento degli Organismi che erogano attività di formazione ed orientamento nella Regione Calabria";

la Legge Regionale n. 53 del 18 dicembre 2013 "Disciplina del Sistema Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale";

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 311 del 27/08/2015 che approva l'Accordo triennale con l'USR per la Calabria per la realizzazione a partire dagli a.s. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale triennali, in regime di sussidiarietà integrativa, da parte degli Istituti Professionali della regione Calabria, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 15/03/2010 n. 87;

la DGR n. 335 del 17.09.2015 "Linee di indirizzo per l'istituzione del Repertorio Regionale delle qualificazioni e delle competenze", e la DGR n. 215 del 13.06.2016 recante "Integrazione DGR n. 335 del 17.09.2015";

il DD n. 6306 del 01/06/2016 "Percorsi di Istruzione e Formazione professionale. Approvazione standard minimi regionali per la predisposizione degli esami finali dei percorsi IeFP (qualifica e diploma professionale)";

il DDG n. 11879 del 10/10/2016, con il quale è stato approvato il contenuto descrittivo delle figure professionali del Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze;

il DDG n.14526 del 24/11/2016, con il quale è stato approvato lo standard formativo sperimentale per la progettazione e l'erogazione dei percorsi formativi;

la DGR n. 562 del 28/12/2016 che approva le “Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale”;

la DGR n. 335 del 28/07/2021 recante ‘Approvazione regolamento abrogativo del regolamento regionale n. 1/2011 di cui alla DGR 872/2010 - Approvazione Linee Guida per l'accreditamento degli organismi di formazione ed orientamento professionale della Regione Calabria’;

la DGR n. 516 del 26 novembre 2021 di adozione del nuovo Repertorio delle figure professionali nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali di cui all’Accordo in Conferenza Stato Regioni Rep. Atti n. 155 del 1° agosto 2019;

PRESO ATTO che il decreto legislativo n. 61/2017 demanda a specifici accordi territoriali la definizione delle modalità realizzative dell’offerta sussidiaria, nel rispetto dell’esercizio delle competenze esclusive delle Regioni in materia di IeFP, e che il decreto interministeriale del 17 maggio 2018 disciplina le finalità e i criteri generali cui si deve conformare la definizione dei suddetti accordi;

TENUTO CONTO della nota prot. n. 3299 del 23/11/2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, avente ad oggetto “Accordi tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali ai sensi dell’art. 7, c. 2, del d. lgs. 13 aprile 2017, n. 61” con la quale si forniscono agli Uffici Scolastici Regionali indicazioni in merito agli accordi territoriali atti a definire le modalità realizzative dei percorsi di IeFP in via sussidiaria e previo accreditamento regionale, da parte delle istituzioni scolastiche nelle quali sono attivati indirizzi di istruzione professionale;

RICHIAMATI i precedenti Accordi tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale concernenti la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di durata triennale, in regime di sussidiarietà integrativa, da parte degli Istituti Professionali della regione Calabria, e in particolare:

- l’Accordo sottoscritto il 28/01/2011 per la realizzazione dei percorsi IeFP a partire dagli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014;
- l’Accordo sottoscritto il 03/09/2015 per la realizzazione dei percorsi IeFP a partire dagli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018;

CONSIDERATA la necessità di:

- aggiornare, alla luce del nuovo quadro normativo e regolamentare statale e regionale, il complesso delle condizioni specifiche attuative dell'offerta sussidiaria di IeFP e di raccordo con quella di Istruzione Professionale nella Regione Calabria;
- assicurare il regolare completamento dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale sussidiaria eventualmente attivati dagli istituti professionali regionali negli anni scolastici successivi al 2017/2018, previa verifica della compatibilità e coerenza degli stessi secondo il quadro normativo definito dal d. lgs. n. 61/2017.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto e finalità dell'accordo

1. Il presente Accordo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, nel seguito 'decreto legislativo', e dall'art. 4 del decreto interministeriale del 17 maggio 2018, intende favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale (di seguito IP) e il sistema della Istruzione e Formazione Professionale (di seguito IeFP).
2. La finalità è quella di assicurare la compresenza di due sistemi di istruzione professionalizzante (IP e IeFP), distinti e diversi, ma allo stesso tempo raccordati.
3. L'Accordo disciplina:
 - a) le modalità per la realizzazione dei percorsi di IeFP presso le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionali accreditate dalla Regione ai sensi dell'articolo 7 del presente Accordo, finalizzate al rilascio della qualifica triennale e/o del diploma professionale quadriennale secondo il nuovo modello di sussidiarietà definito dal 'decreto legislativo';
 - b) i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli studenti che frequentano i percorsi di istruzione professionale attraverso le attività integrative di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto interministeriale del 17/05/2018. Gli interventi integrativi, progettati dalle istituzioni scolastiche, anche in co-progettazione con le strutture formative della IeFP accreditate, individuano le attività idonee a far acquisire, nell'ambito del Progetto Formativo Individuale (PFI) di ciascuno studente, conoscenze, abilità e competenze coerenti con quelle previste dal sistema di IeFP ai fini del conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale;
 - c) le modalità di accesso all'esame di qualifica e di diploma professionale per le studentesse e gli studenti dei percorsi di IP che intendono avvalersi dell'opportunità, riconosciuta dall'art. 3, comma 2, del decreto interministeriale 17 maggio 2018, per il conseguimento di una qualifica o un diploma professionale di IeFP;
 - d) le modalità di attuazione dei passaggi tra i percorsi di IP e i percorsi di IeFP, e viceversa, nel rispetto dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep. Atti n. 100,

recepito con DM n. 427 del 22 maggio 2018, così come rimodulato con l'Accordo del 10 settembre 2020, Rep. Atti n. 156, recepito con D.M. n. 11 del 7 gennaio 2021.

4. L'accordo è definito, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di I.P. e dell'esercizio delle competenze esclusive della Regione Calabria, sulla base dei seguenti criteri generali, così come indicati dall'articolo 4 del decreto interministeriale del 17 maggio 2018:
- a) salvaguardare l'identità dei percorsi di IP e di IeFP e programmare un'offerta formativa complessiva che consenta agli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di poter scegliere all'atto dell'iscrizione, uno dei percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione in base ai propri interessi e obiettivi;
 - b) soddisfare, a domanda individuale e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le richieste degli studenti iscritti presso un'istituzione scolastica che offre percorsi di istruzione professionale di accedere agli esami per conseguire una qualifica e/o un diploma professionale di IeFP coerente con l'indirizzo di IP frequentato secondo quanto indicato nella tabella riportata nell'Allegato 4 del DM 24 maggio 2018, n. 92 (e successive modifiche e integrazioni) relativa alla correlazione tra qualifiche e diplomi di IeFP e indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale;
 - c) assicurare agli studenti la possibilità di avvalersi dei passaggi tra i percorsi dei sistemi di IP e di IeFP, con riferimento alle fasi definite con l'Accordo recepito con il decreto ministeriale del 24 maggio 2018 come rimodulato dall'Accordo dal decreto ministeriale del 7 gennaio 2021;
 - d) ampliare e differenziare i percorsi attraverso l'offerta sussidiaria delle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di IP, nei limiti delle disponibilità di organico a legislazione vigente.

Art. 2

Definizione dell'offerta sussidiaria di I.e F.P.

1. Le istituzioni scolastiche di I.P. possono attivare in via sussidiaria, previo accreditamento regionale secondo quanto previsto dall'articolo 7 del presente Accordo, le seguenti tipologie di percorsi di IeFP:
 - a) percorsi per il conseguimento della qualifica triennale (referenziata al liv. III del QNQ/EQF) che consentono l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione;
 - b) percorsi per il conseguimento del diploma professionale quadriennale di IeFP (referenziato al liv. IV del QNQ/EQF).
2. Le istituzioni scolastiche di I.P. realizzano tali percorsi:
 - sulla base degli standard formativi definiti dalla Regione Calabria, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del D. L.vo n. 226 del 2005 e della Deliberazione della Giunta regionale n. 516 del 26 novembre 2021;

- con la costituzione di classi composte da studentesse e studenti che scelgono, all'atto dell'iscrizione, di seguire i percorsi di IeFP, ferma restando la possibilità di avvalersi dei passaggi tra i due sistemi di cui all'art. 8 del d.lgs. 61/2017 nel rispetto dei parametri numerici per la composizione dei gruppi classe di allievi stabiliti dalla normativa statale e regionale di riferimento e tenuto conto delle effettive potenzialità di prosecuzione del percorso da parte della studentessa e dello studente.
3. I titoli di qualifica e di diploma professionale conseguibili nell'offerta sussidiaria fanno riferimento alle figure di cui all'art. 18, c. 2, del D. Lgs. n. 226/2005, incluse nel *Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedi e finale dei percorsi di IeFP* di cui all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 01/08/2019 (Rep. atti n. 155) recepito con decreto interministeriale n. 56 del 07/07/2020, unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 3

Programmazione dell'offerta formativa regionale erogata dalle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale in regime di sussidiarietà

1. La Regione Calabria, nell'ambito delle proprie competenze in materia di programmazione dell'offerta formativa territoriale e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, assicura:
 - a. un'offerta formativa territoriale complessiva coerente con le esigenze e le specificità territoriali realizzabile anche con l'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP erogati dagli IP, finalizzata quest'ultima all'integrazione, ampliamento e differenziazione dell'offerta regionale di istruzione e formazione professionale;
 - b. la definizione della natura e dell'articolazione dell'offerta formativa di IeFP, le modalità didattiche, ivi comprese le attività di Alternanza Scuola Lavoro e l'apprendistato di primo livello ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015, nonché la specifica disciplina sugli esami di qualifica e diploma dei percorsi di IeFP.
2. A tal fine la Regione individua le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale e autorizza l'attivazione dei percorsi di IeFP, di cui agli articoli 17 e 18 del D. Lgs. n. 226 del 2005, da realizzare in regime di sussidiarietà, dando priorità a quelli relativi alle figure professionali e/o a contesti territoriali non presenti o sottodimensionati all'interno dell'offerta erogata dalle agenzie di formazione professionale.
3. L'individuazione dei percorsi da attivare in regime di sussidiarietà è effettuata dalla Regione Calabria, sentito l'Ufficio Scolastico Regionale, in base alle richieste pervenute dalle istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto interministeriale 17 maggio 2018 concernente le indicazioni dei limiti relativi alle risorse umane, strumentali e finanziarie entro cui è legittimata l'attivazione.
4. La stessa Regione può, di norma con cadenza triennale, autorizzare nuovi percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà correlati alle Qualifiche e ai Diplomi quadriennali di IeFP secondo quanto stabilito dall'Allegato 4) del Decreto Interministeriale 24 maggio 2018 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4

Modalità e condizioni di attivazione dei percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà

1. I percorsi di qualifica triennali e di diploma professionale quadriennale di IeFP in regime di sussidiarietà possono essere erogati da parte delle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di IP sussistendo le seguenti condizioni:
 - a) essere previsti nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale;
 - b) previo accreditamento dell'istituzione scolastica interessata da parte della Regione;
 - c) con la costituzione di classi composte da studentesse e da studenti che scelgono, all'atto di iscrizione, di seguire i percorsi di IeFP per il conseguimento delle qualifiche di durata triennale e/o dei diplomi professionali quadriennali, assicurando in ogni caso la reversibilità delle scelte attraverso i passaggi di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 61/2017, nei limiti previsti dal decreto ministeriale del 22 maggio 2018 di recepimento dell'Accordo 10 maggio 2018 e del decreto ministeriale 7 gennaio 2021 di recepimento dell'Accordo 10 settembre 2020;
 - d) nel rispetto dei parametri per la costituzione delle classi di cui al DPR 81/2009;
 - e) nel rispetto degli standard formativi definiti dalle linee guida della Regione Calabria vigenti per i percorsi di istruzione e formazione professionale;
 - f) assicurando, in applicazione dell'art. 8, comma 6 del decreto interministeriale 17 maggio 2018, una composizione qualitativa dell'organico docente, coerente con gli standard formativi specifici delle diverse Figure di IeFP, in particolare con quelli relativi all'area tecnico-professionale attraverso l'utilizzo dei docenti in organico presso l'istituzione scolastica in possesso di titoli e competenze professionali adeguate;
 - g) una dotazione strutturale unitaria presso l'unità organizzativa dove si svolge l'attività didattica e formativa, con arredi e spazi adeguati all'erogazione dei percorsi formativi;
 - h) rispetto del limite dell'organico docente assegnato a livello regionale e invarianza di spesa dell'offerta complessiva di IP e IeFP, ivi compreso l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto, oltre i limiti del contingente previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge n. 107/2015;
2. Alla scadenza del termine per le iscrizioni – individuato annualmente con Circolare del Ministero dell'Istruzione – gli Istituti Professionali accreditati dovranno comunicare alla Regione e all'Ufficio Scolastico Regionale il numero degli iscritti ai percorsi triennali di IeFP, con le relative qualifiche prescelte, il numero delle classi attivate nonché il numero delle istanze di iscrizione non accolte e il mancato avvio dei corrispondenti percorsi di IeFP in mancanza dei requisiti di costituzione delle classi.

Art. 5

Modalità di accesso degli studenti di istruzione professionale agli esami di qualifica e di diploma professionale e realizzazione degli interventi integrativi

1. Al fine di contenere fenomeni di dispersione scolastica e per sostenere le scelte degli studenti nell'ambito dell'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e formazione, agli studenti dei percorsi di istruzione professionale è riconosciuta, secondo quanto previsto dal presente articolo e in applicazione dell'art. 3, comma 2, del decreto interministeriale 17 maggio 2018, la possibilità di accesso agli esami di qualifica e di diploma professionale di IeFP.
2. Per gli studenti che, pur avendo optato nella fase delle iscrizioni per un percorso di IeFP, non hanno trovato accoglimento per mancanza dei requisiti di costituzione delle classi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 e che hanno reindirizzato le proprie scelte per il correlato percorso di istruzione professionale, nello stesso o in altro istituto accreditato, sono realizzati appositi interventi integrativi, nell'ambito del Progetto Formativo Individuale (PFI), riferiti agli standard formativi delle qualifiche e/o diplomi professionali da realizzare anche in collaborazione con gli Enti di Formazione Professionale che erogano percorsi di IeFP.
3. Gli interventi integrativi di cui al comma 2 sono realizzati, in via prioritaria, nell'ambito del monte ore curricolare dei percorsi di IP utilizzando le quote orarie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto 17 maggio 2018, nei limiti delle risorse di organico disponibili a legislazione vigente, anche attraverso l'eventuale articolazione in sottogruppi della classe.
4. Le istituzioni scolastiche di IP accreditate dovranno comunicare alla Regione l'attivazione degli interventi integrativi di cui al comma 2 entro il 31 gennaio dell'anno scolastico di riferimento del percorso, previsti nell'ambito dei Progetti Formativi Individuali.
5. Gli interventi integrativi di cui al comma 2 possono essere progettati congiuntamente con gli Enti di formazione Professionale che erogano percorsi di IeFP e dovranno prevedere una rimodulazione, integrazione e arricchimento del percorso curricolare, al fine di consentire l'acquisizione delle competenze relative alla qualifica professionale triennale e/o al diploma professionale quadriennale correlati all'indirizzo quinquennale frequentato.
6. Al terzo anno gli studenti indicati al comma 2 del presente articolo, che hanno svolto gli interventi integrativi nell'ambito del personale PFI, possono presentare domanda di accesso all'esame di qualifica direttamente all'Istituto di appartenenza, in quanto accreditato dalla Regione e autorizzato ad attivare l'esame di qualifica.
7. Gli studenti che:
 - a) hanno chiesto l'iscrizione, in prima istanza, e frequentano percorsi di IP presso le istituzioni scolastiche accreditate dalla Regione;
 - b) hanno chiesto l'iscrizione e frequentano percorsi di IP presso le istituzioni scolastiche non accreditate dalla Regione possono comunque avvalersi della possibilità di accedere

all'esame di qualifica o di diploma professionale di IeFP facendone richiesta all'istituto di appartenenza che, nell'ambito della propria autonomia progettuale, possono organizzare gli interventi integrativi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto 17 maggio 2018, finalizzati all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, riconoscibili in termini di credito formativo, in relazione alle diverse figure professionali e agli standard formativi previsti dai percorsi di IeFP coerenti con l'indirizzo di IP frequentato.

8. Gli esiti degli interventi integrativi di cui al comma 7, esplicitati nel Certificato di competenze di cui al decreto ministeriale n. 267 del 24 agosto 2021, sono oggetto di accertamento da parte delle Commissioni d'esame istituite presso la sede prescelta in merito alla sussistenza dei requisiti per l'accesso all'esame e riconosciuti come crediti formativi tenuto conto di quanto previsto nelle linee guida regionali vigenti per i processi di riconoscimento dei crediti formativi nell'ambito dei percorsi di IeFP.
9. Al terzo o al quarto anno gli studenti di cui al comma 7 che hanno optato, rispettivamente, per l'accesso alla qualifica o al diploma professionale di IeFP possono presentare la domanda per sostenere gli esami di qualifica o diploma professionale presso una istituzione scolastica o formativa accreditata, per il tramite dell'istituto di appartenenza che dovrà rilasciare la documentazione dettagliata sul percorso formativo svolto, ai fini del riconoscimento dei crediti.
10. Gli interventi integrativi di cui al presente articolo possono essere co-progettati in collaborazione con gli Enti di Formazione Professionale e le istituzioni scolastiche accreditate per l'erogazione dei percorsi di IeFP.
11. Gli studenti che hanno fruito degli interventi integrativi potranno richiedere il riconoscimento dei risultati anche parziali di apprendimento conseguiti in esito agli stessi.

Art. 6

Modalità per l'attuazione dei passaggi percorsi di istruzione professionale e percorsi IeFP, e viceversa

1. Al fine di garantire alle studentesse e agli studenti il diritto alla realizzazione del percorso personale di crescita e di apprendimento, con il presente articolo sono definite le modalità per le diverse fasi dei passaggi tra i percorsi di IP e i percorsi di IeFP, e viceversa in applicazione a quanto disposto dal decreto ministeriale 22 maggio 2018 come rimodulato dal decreto ministeriale del 7 gennaio 2021.
2. Le procedure per consentire il passaggio tra i due sistemi possono essere attivate:
 - a) per i primi tre anni dei percorsi IeFP e di IP, nel corso o al termine di ciascun anno;
 - b) al termine del quarto anno, per i passaggi dai percorsi di IeFP a quelli di IP.
3. Il passaggio dai percorsi di IP ai percorsi di IeFP, e viceversa, prevede, da parte delle istituzioni scolastiche e formative interessate, la progettazione e l'attuazione di azioni di

accompagnamento e sostegno alla studentessa e allo studente, con possibilità di inserimento graduale nel nuovo percorso richiesto.

4. Il passaggio è personale ed è effettuato a domanda, presentata per il tramite della istituzione scolastica o formativa di appartenenza all'istituzione di destinazione, che ne verifica le condizioni di ammissibilità.
5. L'istituzione presso la quale è attivato il percorso richiesto nella domanda di passaggio nomina una Commissione che sovrintende l'intera procedura ai sensi dell'articolo 4 del decreto 22 maggio 2018.
6. La Commissione è composta da personale in servizio presso l'istituzione stessa, eventualmente integrata con un docente o un formatore dell'istituzione di provenienza.
7. La partecipazione alla Commissione non comporta il riconoscimento di gettoni di presenza, indennità, emolumenti o altre indennità comunque denominate, né rimborsi spese.
8. In esito alla valutazione delle competenze dello studente, la Commissione interna alla istituzione scolastica o formativa determina, sulla base del riconoscimento dei crediti posseduti e certificati e della comparazione in termini dei risultati di apprendimento tra il percorso di provenienza e quello di destinazione, nonché delle effettive potenzialità di prosecuzione del percorso stesso, l'annualità di inserimento della studentessa e dello studente nel nuovo percorso di destinazione.
9. Al fine di facilitare l'inserimento nel nuovo percorso, qualora necessario sulla base del riconoscimento dei crediti formativi, sono progettate specifiche azioni di accompagnamento e supporto che possono essere realizzate anche in periodi precedenti il momento del passaggio a cura delle istituzioni di provenienza e di destinazione.
10. In mancanza dei presupposti essenziali per l'inserimento della studentessa e dello studente nel percorso richiesto, le istituzioni scolastiche e formative interessate pianificano misure di ri-orientamento con la proposta di soluzioni alternative per facilitare la prosecuzione degli studi.
11. Il termine temporale per la presentazione della domanda di passaggio avviene con la seguente scansione temporale:
 - a) per i passaggi dai percorsi IeFP ai percorsi IP nel corso delle prime due annualità entro il 31 gennaio;
 - b) per i passaggi dai percorsi IeFP ai percorsi IP al termine dell'anno formativo entro il 30 giugno;
 - c) per i passaggi dai percorsi IP ai percorsi IeFP nel corso delle prime due annualità entro il 31 gennaio, compatibilmente con la tempistica di avvio dei Percorsi Iefp;
 - d) per i passaggi dai percorsi IP ai percorsi IeFP al termine dell'anno formativo entro il 30 giugno, compatibilmente con la tempistica di avvio dei Percorsi Iefp;
 - e) per i passaggi dai percorsi IP ai percorsi IeFP, e viceversa, presentate nel corso del terzo anno entro il 30 novembre.

12. Ai fini dei passaggi è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto 22 maggio 2018 in materia di vincoli stabiliti dalla normativa statale e regionale di riferimento.

Art. 7

Accreditamento degli Istituti Professionali per l'offerta sussidiaria di IeFP

1. I percorsi di IeFP per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale di cui all'art. 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226 possono essere erogati dalle Istituzioni Scolastiche accreditate.
2. L'accREDITamento dell'I.S. costituisce la procedura mediante la quale è riconosciuta all'I.S. l'idoneità a erogare percorsi di istruzione e formazione professionale, ed è pertanto finalizzato a verificare la disponibilità di risorse strumentali e laboratoriali, oltre che la disponibilità delle necessarie professionalità, coerenti con le specificità delle figure professionali previste.
3. Le Linee guida per l'accREDITamento degli Organismi di formazione e orientamento professionale approvate con DGR n. 335 del 28/07/2021, a cui si fa riferimento per quanto riguarda la disciplina delle modalità di accREDITamento degli I.P., prevede in termini generali che le istituzioni scolastiche che intendono erogare percorsi di IeFP in sussidiarietà debbano garantire: la disponibilità delle dotazioni infrastrutturali e logistiche dove si svolge l'attività didattica e formativa; il possesso di adeguate capacità gestionali e risorse professionali; la certificazione di qualità conforme alle norme ISO UNI EN 9001 (Settore 37), nel caso dell'accREDITamento definitivo, a cui sono equiparate le procedure del rapporto di autovalutazione di cui al DPR n. 80 del 28/03/2013.

Art. 8

Esami finali e Certificazione

1. Gli esami conclusivi dei percorsi per il conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale in regime di sussidiarietà, e in esito agli interventi integrati di cui all'art. 5 del presente Accordo, si svolgeranno sulla base della specifica disciplina dettata dalla Regione Calabria nelle vigenti linee guida per la realizzazione dei percorsi di IeFP (par. 6.3 Linee Guida approvate con DGR n. 562 del 28/12/2016), e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 17 e all'art. 20 del d.lgs. n. 226/2005, per come definiti a livello regionale con DD n. 6306 del 01/06/2016, recante 'Approvazione standard minimi regionali per la predisposizione degli esami finali dei percorsi IeFP (qualifica e diploma professionale)'.

Art. 9

Determinazione organici

1. La realizzazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP da parte delle istituzioni scolastiche accreditate avviene nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente e personale ATA come richiamate all'art. 5 comma 4 del Decreto 17 maggio 2018.

2. Le classi iniziali degli II.PP. si costituiscono con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di I.P. e di IeFP, sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81. In nessun caso la presenza dell'offerta di IeFP potrà comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore rispetto a quello derivante dall'applicazione dei criteri succitati. L'organico dell'Istituto è determinato sulla base del numero delle classi istituite e del relativo quadro orario dei percorsi di studio attivati, di IP e di IeFP.
3. Le classi IeFP hanno una composizione qualitativa dell'organico del personale docente coerente con gli standard formativi dei percorsi di IeFP definiti dalla programmazione di Istituto. L'articolazione delle cattedre, ivi comprese quelle degli insegnanti tecnico pratici, in relazione alle classi di concorso del personale docente, per ciascuno degli indirizzi di Istruzione e Formazione Professionale offerti dalle istituzioni scolastiche di IP, è determinata dalle medesime istituzioni scolastiche e dall'U.S.R. ai sensi dell'art. 1, c. 12, della L. n. 107 del 13/07/2015.

Art. 10

Aspetti finanziari

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 9, l'erogazione dell'offerta sussidiaria da parte delle istituzioni scolastiche statali non può comportare oneri aggiuntivi per lo Stato.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto interministeriale 17 maggio 2018 le misure per i raccordi tra i sistemi formativi possono essere promossi e sostenuti anche attraverso i programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo, dai Piani Operativi della Regione Calabria nonché da ulteriori risorse che la Regione stessa intenda assegnare.
3. Gli oneri relativi alle commissioni degli esami di qualifica e di diploma quadriennale sono a carico della Regione Calabria, nei limiti della disponibilità del Bilancio regionale, secondo le modalità individuate specificatamente per i percorsi di IeFP.

Art. 11

Monitoraggio e valutazione

1. La Regione Calabria e l'Ufficio Scolastico Regionale si impegnano in un'azione di monitoraggio dell'offerta sussidiaria e degli interventi integrativi di cui al presente accordo, finalizzata al progressivo miglioramento qualitativo del sistema e all'individuazione delle migliori soluzioni regolamentari e organizzative che favoriscano il successo formativo degli allievi, anche attraverso la costituzione di gruppi tecnici composti da rappresentanti delle Parti, degli II.PP. e delle agenzie formative titolari di percorsi di IeFP.
2. Le Parti concordano di istituire un gruppo tecnico specifico costituito da Regione Calabria, U.S.R. e rappresentanza di II.PP., al fine di supportare la progettazione e la realizzazione dei percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà, in coerenza con i profili standard previsti dal

Repertorio Regionale e degli interventi integrativi finalizzati alla maturazione dei crediti formativi per l'accesso agli esami finali.

Art. 12

Durata e norme finali

1. Il presente Accordo si applica alle classi prime funzionanti a partire dall'anno scolastico 2021/2022, e ha validità triennale, ferma restando la possibilità di consensuale modifica e integrazione dello stesso prima della scadenza. L'Accordo è prorogabile per espressa volontà delle parti anche per l'anno scolastico successivo al termine del periodo triennale di riferimento.
2. Eventuali precisazioni e interpretazioni tecniche e operative del presente accordo saranno oggetto di note condivise, a firma congiunta, del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e della Direzione Generale del dipartimento a cui fa capo il Settore Formazione Professionale della Regione Calabria.
3. Le parti si riservano altresì di predisporre e sottoscrivere un nuovo Accordo, anteriormente alla scadenza su indicata, qualora necessario per il recepimento di eventuali innovazioni del quadro normativo di riferimento o in esito ai monitoraggi realizzati dall'Ufficio scolastico regionale e dalla Regione Calabria.
4. Per i percorsi sussidiari di IeFP attivati dagli I.P. sino all'a.s. 2017/2018, in relazione a quanto previsto dall'art. 14, comma 1 del decreto legislativo n. 61 del 13 aprile 2017, continua a produrre effetti l'Accordo precedentemente sottoscritto fra la Regione Calabria e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria in data 03/09/2015, secondo lo schema approvato con la DGR n. 311 del 27/08/2015.
5. Sulla base di quanto previsto dal presente Accordo la Regione provvederà inoltre alla presa d'atto dei percorsi di IeFP attivati dagli I.P. a partire dall'a.s. 2018/2019, autorizzandone la conclusione e lo svolgimento degli esami finali, previa verifica della coerenza e compatibilità degli stessi con il nuovo quadro normativo e regolamentare istituito con il D. Lgs. n. 61 del 13/04/2017.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, trovano applicazione il Decreto interministeriale del 17 maggio 2018 e il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 maggio 2018 di recepimento dell'Intesa sottoscritta in Conferenza Stato-Regioni (Rep. atti n. 100/CSR del 10/05/2018).

Per la Regione Calabria

Il Dirigente Generale
Avv. Maria Francesca Gatto

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Il Direttore Generale
Dott.ssa Antonella Iunti